

CAPITOLATO SPECIALE TECNICO

PER

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL

SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

**GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI EQUITAZIONE
“LA ROCCIA” SITO IN LOCALITA’ PIANIZZA DI VILLAZZANO**

INDICE

- ARTICOLO 1 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONCESSIONARIO
- ARTICOLO 3 - SEGNALETICA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 4 - PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
- ARTICOLO 5 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI ATTIVITA'
- ARTICOLO 6 – UTENZE E ONERI GESTIONALI
- ARTICOLO 7 - APERTURA DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 8 - CUSTODIA E VIGILANZA
- ARTICOLO 9 - PULIZIA
- ARTICOLO 10 - REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO E CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 11 - PRENOTAZIONE E ACCESSO
- ARTICOLO 12 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO SPORTIVO
- ARTICOLO 13 - SEGRETERIA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI ALL'UTENZA
- ARTICOLO 14 - TARIFFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO
- ARTICOLO 15 - PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
- ARTICOLO 16 - LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- ARTICOLO 17 - MANUTENZIONE E ASSETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
- ARTICOLO 18 - MANUTENZIONE AREE VERDI
- ARTICOLO 19 – DOCUMENTAZIONE
- ARTICOLO 20 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ
- ARTICOLO 21 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
- ARTICOLO 22 - OBBLIGO DI OSPITALITA' AI CAVALLI DEL GESTORE USCENTE
- ARTICOLO 23 - RESTITUZIONE

ARTICOLO 1 UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento delle attività compatibili con le strutture presenti presso il centro e all'effettuazione dell'attività sportiva promossa dal Concessionario nell'ambito dell'equitazione.
2. Il Concessionario è l'unico soggetto in forza del presente Capitolato autorizzato a disporre dell'impianto sportivo ed a concederne l'uso a terzi.
3. L'utilizzo del centro sportivo o di parti di esso per usi non sportivi, comunque temporanei e compatibili con il tipo di strutture, promosso dal Concessionario o da terzi, deve essere residuale e tale da garantire la non compromissione dell'impianto.
4. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo o parti di esso per manifestazioni, attività sportive e non, per un numero di ore massime pari a 30 (trenta) ore complessive all'anno, comprensive dei tempi necessari per l'allestimento ed il successivo sgombero degli spazi. Il Comune provvede ad inoltrare al Concessionario la richiesta di utilizzo, con indicazione delle strutture necessarie e del periodo richiesto con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

ARTICOLO 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, al fine di assicurare un'ottimale gestione dell'impianto sportivo, è tenuto a garantire, a partire dalla data di avvio del servizio e per l'intera durata contrattuale, la presenza di un'idonea struttura organizzativa (sede stabile con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata PEC) sul territorio comunale alla quale far riferimento.
2. Il Concessionario deve mantenere aggiornata una contabilità per l'impianto sportivo separata da quella relativa all'associazione, specificando esclusivamente le voci di spesa e di entrata correlate all'erogazione del servizio.
3. E' fatto obbligo al Concessionario di nominare:
 - a. il "Responsabile dell'impianto sportivo", quale referente per il Comune e un sostituto che possa farne le veci in caso di assenza, che devono garantire la propria reperibilità. In caso di variazione del Responsabile dell'impianto, il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto;
 - b. il tecnico professionalmente competente (con la qualifica di ingegnere, geometra o perito) che attesti la completa ottemperanza alle norme di sicurezza e l'aggiornamento di tutte le relative certificazioni previste dalla normativa in vigore con riferimento all'impiantistica presente presso il centro sportivo; tale dichiarazione, resa sotto personale responsabilità, unitamente a copia delle certificazioni e dei relativi aggiornamenti, va trasmessa al Comune nei termini indicati dall'articolo 19 del presente Capitolato tecnico ed alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 3 SEGNALETICA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre a proprio carico, secondo le indicazioni del Comune e ad esporre presso la struttura l'apposita segnaletica per gli impianti sportivi di proprietà comunale, allo scopo di identificare i due soggetti:
 - Comune di Trento, quale proprietario dell'impianto sportivo;
 - Concessionario, quale gestore dell'impianto sportivo, indicando i riferimenti per la sua reperibilità.

ARTICOLO 4 PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI

1. Il Concessionario deve provvedere all'arredo e all'allestimento degli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo in modo idoneo e confacente ad un ottimale utilizzo dell'intera struttura, effettuando i necessari collaudi e controlli sulle dotazioni che necessitano di verifiche periodiche nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. E' fatto obbligo al Concessionario di installare gli estintori provvedendo alla regolare verifica ed aggiornamento della relativa documentazione.
3. L'impianto sportivo deve essere dotato, a cura del gestore, di defibrillatore semiautomatico nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia. Il Concessionario deve provvedere alla verifica periodica ed alla manutenzione prevista dalle disposizioni vigenti. Durante il periodo di utilizzo dell'impianto per attività agonistica e/o per ulteriori attività per le quali sia previsto come obbligo di legge è richiesta la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore.

ARTICOLO 5 LICENZE E AUTORIZZAZIONI ATTIVITA'

1. Il Concessionario deve richiedere ed ottenere a propria cura e spese tutte le licenze, le autorizzazioni e i nulla osta sia previsti dalla normativa nazionale e locale che stabiliti dagli organi sportivi per lo svolgimento delle varie attività sportive e non sportive.
2. Tutte le autorizzazioni devono essere costantemente aggiornate nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6 UTENZE ED ONERI GESTIONALI

1. Il Concessionario deve provvedere al pagamento di tutti gli oneri gestionali.
2. Il Concessionario deve in particolare assumere a proprio carico l'intestazione ed i conseguenti costi delle utenze (acqua, gas ed energia elettrica) e di tutti gli oneri di funzionamento dell'impianto sportivo, compresa la tariffa di igiene ambientale ed ogni altra imposta, tributo, tassa, diritto di qualsiasi genere inerenti all'impianto sportivo e alle attività in concessione.

ARTICOLO 7 APERTURA DELL'IMPIANTO

1. L'impianto sportivo deve essere aperto al pubblico durante tutto l'anno fatto salvo, se richiesto dal Concessionario, un eventuale periodo di chiusura massimo di 15 (quindici) giorni all'anno. Il periodo di chiusura, continuativo o frazionato, deve essere comunicato al Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
2. L'impianto sportivo deve essere aperto all'utilizzo del Concessionario e degli utenti durante tutto l'anno, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara nel rispetto del limite minimo di 45 ore settimanali articolate su sei giornate. L'apertura deve avvenire in orari compatibili con la collocazione della struttura e nel rispetto della quiete pubblica. È onere del gestore, che ha in custodia l'impianto individuare adeguate soluzioni organizzative atte ad assicurare che l'impianto sportivo risulti adeguatamente protetto dalle intrusioni anche nei momenti di chiusura.
3. L'accesso alla struttura per lo svolgimento di corsi ed attività di equitazione avviene in presenza di personale adeguatamente formato ed abilitato, compete al gestore l'individuazione delle più opportune modalità di ingresso flessibile all'impianto, anche eventualmente in autonomia, per quanto concerne l'accesso agli eventuali cavalli di proprietà ospitati presso la struttura.
4. Il calendario annuale con l'orario di apertura al pubblico deve essere esposto all'esterno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico e deve essere pubblicato sul sito internet del Concessionario.
5. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni o di variazione provvisoria degli orari è compito del Concessionario regolare e rendere noti gli orari di accesso del pubblico.

ARTICOLO 8 CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il Concessionario prende in carico l'impianto sportivo e si impegna a utilizzarne le strutture e a conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni alle strutture, eccedenti il normale deperimento d'uso, sono posti a totale carico del Concessionario con facoltà del Comune di rivalsa sulla cauzione definitiva nel caso di mancato ripristino da parte dello stesso.
2. Il Concessionario ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice Civile, ed ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
3. La vigilanza riguarda l'attività di sorveglianza delle strutture, delle attrezzature e di tutte le dotazioni, anche con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza (dando applicazione alle norme vigenti in materia di protezione dei dati), verificando che l'utilizzo da parte degli utenti avvenga nel rispetto del regolamento d'uso e che sia garantita la perfetta funzionalità dell'impianto stesso.
4. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto ad informare le autorità competenti ed il Comune, non appena venuto a conoscenza del fatto.

ARTICOLO 9 PULIZIA

1. Il Concessionario deve garantire la pulizia giornaliera e periodica delle strutture, delle relative pertinenze e delle aree verdi al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo sia dal punto di vista igienico-sanitario che della sicurezza, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del sistema di raccolta previsto nel Comune di Trento.
2. Nelle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione il Concessionario deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti.
3. La pulizia quotidiana dei box cavalli prevede la rimozione delle feci e delle zone bagnate di urina, mantenendo la lettiera asciutta (paglia, truciolo, paglia pellettata) per garantire l'igiene e la salute degli animali. Il letame raccolto (deiezioni degli animali e lettiera) deve essere collocato nell'apposita concimaia che deve essere svuotata con adeguata regolarità. Lo smaltimento del letame deve rispettare la normativa vigente in materia.
4. L'erogazione del servizio e delle attività deve avvenire nel rispetto dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio come definiti nell'allegato E "Check list del livello di qualità del servizio di custodia e di pulizia" e delle migliorie proposte in gara dall'offerente.
5. La pulizia comprende anche lo sgombero della neve.

ARTICOLO 10 REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO E CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario si impegna ad inviare al Comune, entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio della concessione, il regolamento d'uso dell'impianto sportivo.
2. Il regolamento definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, uguaglianza ed imparzialità, i criteri per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte degli utenti che ne facciano richiesta e le regole di comportamento per l'uso degli spazi nel rispetto delle caratteristiche delle strutture presenti.
3. Le variazioni al regolamento d'uso devono essere comunicate al Comune.
4. Il Concessionario è tenuto altresì a trasmettere la Carta della qualità del servizio entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio della concessione ed assume gli obblighi propri del gestore di servizio pubblico.
5. La Carta della qualità del servizio stabilisce:
 - le informazioni sulle modalità con le quali il servizio viene erogato;
 - gli standard di riferimento (sia di qualità che di quantità) del servizio erogato;

- le procedure di informazione, partecipazione, diritto d'accesso e reclamo;
- il diritto di rimborso o indennizzo dell'utente collegato al verificarsi dell'erogazione di una prestazione "non conforme" agli impegni.

6. Il regolamento d'uso e la Carta della qualità del servizio sono sottoposti ad una previa valutazione da parte del Servizio comunale competente che può richiedere eventuali modifiche e integrazioni. I documenti devono essere poi affissi all'esterno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

ARTICOLO 11 PRENOTAZIONE E ACCESSO

1. Il Concessionario garantisce l'accesso alle discipline praticate nell'impianto sportivo a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di criteri obiettivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità.

2. Considerata la tipologia di impianto sportivo, l'utilizzo da parte dell'utenza non può essere di norma subordinato all'acquisizione della tessera associativa, fatti comunque salvi gli obblighi di tesseramento necessari per proteggere gli utenti con idonea copertura assicurativa nello svolgimento delle attività sportive sia agonistiche che non agonistiche.

3. Il Concessionario deve garantire che la prenotazione dell'utilizzo possa avvenire sul posto ed eventualmente anche attraverso sistemi automatizzati. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di pagamento con carte elettroniche.

ARTICOLO 12 EROGAZIONE DEL SERVIZIO SPORTIVO

1. L'erogazione del servizio sportivo comprende tutte le attività specifiche legate alla messa a disposizione delle strutture per la pratica delle discipline sportive che possono essere svolte nell'impianto. Nello specifico:

- predisposizione delle aree di sgambamento dei cavalli e dei pony;
- fornitura di adeguate istruzioni ed eventuale assistenza agli utenti dell'impianto;
- messa a disposizione degli utenti di cavalli e di pony di proprietà o in disponibilità al fine di effettuare attività ludico-motoria;
- erogazione di lezioni e corsi di equitazione destinati sia a singoli che a gruppi e programmazione dell'attività agonistica di equitazione, ove prevista;
- supporto nella preparazione atletica agonistica con la definizione di programmi individuali di allenamento e di preparazione alle competizioni;
- fornitura dell'ulteriore attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento delle attività proposte dal gestore (es: selle, caschetti, corpetti protettivi, paraschiena, ausili per persone con disabilità, sedute per ippoterapia o pet therapy e similari);
- effettuazione di specifica formazione teorica rivolta sia agli agonisti che ai praticanti occasionali;
- fornitura del servizio di pensione e di stallaggio in favore di utenti proprietari di cavalli; il servizio è comprensivo della messa a disposizione di box in cui alloggiare gli animali e di uno spazio dedicato alla pulizia, alla strigliatura e alla toelettatura dei cavalli (zona di grooming), di alimentazione mirata, di assistenza veterinaria e di un maniscalco e del monitoraggio quotidiano degli animali con l'eventuale assistenza alla pratica dell'equitazione per i soggetti che beneficiano di tale servizio;
- eventuale attivazione dei centri estivi, anche con organizzazione diretta, per attività sportive estive in favore di bambini e ragazzi in età scolare.

2. Il servizio di gestione dell'impianto sportivo include altresì la messa a disposizione e conseguente preparazione degli spazi e delle strutture per usi non sportivi purché compatibili e

comunque in un'ottica di prevalente destinazione sportiva degli spazi.

3. Il Concessionario può effettuare direttamente altre iniziative (es: eventi, feste di quartiere, rassegne culturali) compatibili con le strutture presenti presso l'impianto sportivo, oppure mettere a disposizione gli spazi e le strutture per l'organizzazione di tali iniziative.

ARTICOLO 13 SEGRETERIA, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Il Concessionario è obbligato a fornire direttamente presso il centro sportivo nonché a pubblicare sul proprio sito internet ed eventuali canali social, tutte le informazioni utili agli utenti sugli orari di apertura, sulle giornate di chiusura, sulle diverse discipline sportive praticabili all'interno dell'impianto sportivo, le condizioni di accesso alle varie aree sportive, sulle modalità di prenotazioni degli spazi, sugli orari disponibili, sulle tariffe applicate, sulle modalità di pagamento e su tutte le diverse iniziative promosse dal Concessionario. A tal fine assicura adeguato presidio di segreteria, on line o in presenza, curando ogni pratica e adempimento connesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, iscrizione ai corsi, identificazione degli utenti per il tesseramento ove obbligatorio per la copertura assicurativa, prenotazione di spazi e servizi, incasso delle tariffe e rilascio delle relative ricevute, gestione dei rapporti con le federazioni di riferimento per le attività sportive praticate e pagamento dei relativi tesseramenti.

ARTICOLO 14 TARIFE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo sono determinate annualmente dal Concessionario nei limiti delle tariffe massime stabilite annualmente con atto della Giunta comunale. Il Concessionario può autonomamente praticare tariffe agevolate per determinate categorie di utenti favorendo in particolare l'attività sportiva giovanile e delle persone con disabilità.

2. L'importo della tariffa è onnicomprensivo e non può essere artificialmente suddiviso al fine di richiedere un importo superiore a quello massimo stabilito dal Comune.

3. Spettano al Concessionario tutte le tariffe e tutte le entrate relative alla concessione degli spazi (sia sportivi che non sportivi) alla realizzazione diretta di iniziative, all'organizzazione di manifestazioni e ai servizi aggiuntivi offerti agli utenti.

4. Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e pubblicato sul sito internet del Concessionario.

ARTICOLO 15 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

1. Il Concessionario è tenuto a promuovere la pratica delle discipline sportive compatibili con le strutture presenti nell'impianto sportivo, diffondendone la conoscenza, anche mediante attività di insegnamento, al fine di promuovere l'avviamento allo sport da parte di nuovi utenti.

2. Il Concessionario si impegna ad organizzare, anche con la collaborazione del Comune, delle istituzioni scolastiche e delle realtà associative territoriali, occasioni di presentazione alla comunità dell'impianto sportivo e delle strutture ivi presenti al fine di valorizzare l'offerta sportiva proposta e promuovere sani stili di vita.

ARTICOLO 16 (EVENTUALE) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Qualora ritenuto funzionale rispetto alla gestione, il Concessionario può installare distributori automatici per l'erogazione di bevande, sia calde che fredde e snack oppure in alternativa di approntare un piccolo spazio ristoro ad uso interno dei propri utenti, purché assicurando il pieno espletamento di ogni obbligo normativo e gestionale connesso alla relativa attività, conformemente alla caratterizzazione della medesima;

2. Il Concessionario è considerato l'unico soggetto responsabile della gestione dell'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande e del rispetto della relativa normativa sia dal punto di vista degli adempimenti amministrativi (con eventuale acquisizione delle necessarie autorizzazioni) che dell'osservanza degli obblighi in materia igienico sanitaria.

3. La somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge.

4. E' vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

ARTICOLO 17

MANUTENZIONE E ASSETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario, nel corso della durata della concessione, è tenuto ad eseguire:

- a) gli interventi obbligatori di cui alla "Relazione tecnico-illustrativa" - Allegato A al Capitolato amministrativo;
- b) tutti gli ulteriori interventi che ha proposto in offerta tecnica e nel PEF, nonché ulteriori eventuali interventi migliorativi che il gestore intendesse proporre al fine del miglioramento energetico della struttura;
- c) gli "ulteriori interventi" previsti nella "Relazione tecnico-illustrativa" - Allegato A al Capitolato amministrativo, qualora siano accertate le condizioni di fattibilità e alle condizioni di cui al successivo comma 6;
- d) gli interventi di somma urgenza eventualmente necessari al ricorrere di problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità, intervenendo tempestivamente per l'eliminazione del possibile pericolo (apprestamenti attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale) e inviando contestualmente segnalazione in forma scritta al concedente;
- e) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, necessari per il mantenimento dell'efficienza dell'impianto sportivo, ivi inclusi gli interventi riguardanti la parte strutturale e impiantistica, nel rispetto delle cadenze temporali offerte in gara, tenuto conto dei livelli minimi di servizio richiesti dalla stazione appaltante.

2. Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della tempistica indicata nel PEF.

3. Gli interventi di cui alla lettera a) e d) del comma 1 non comportano modifiche strutturali né ampliamenti dell'impianto e sono da considerarsi accessori e marginali rispetto all'oggetto principale della concessione, che resta la gestione dei servizi sportivi. Il contratto resta qualificato come concessione di servizi, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), del comma 1, il Concessionario deve trasmettere la documentazione progettuale per una verifica tecnica della corrispondenza dei lavori con quanto richiesto nella "Relazione tecnico-illustrativa".

5. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle lettere b) e c) il Concessionario deve presentare una domanda di autorizzazione con l'idea progettuale che verrà sottoposta alla valutazione della Giunta comunale per l'assenso preventivo. Solo successivamente il Comune richiederà tutta la documentazione del progetto al fine dell'approvazione dell'autorizzazione formale.

6. Gli ulteriori interventi di cui alla lettera c) del comma 1 costituiscono opzione di modifica contrattuale che deve essere valutata e autorizzata da parte della stazione appaltante, con monitoraggio e conseguente revisione del PEF al fine di garantire il permanere dell'equilibrio economico finanziario della concessione e l'ammortamento degli investimenti entro il termine contrattuale.

7. Qualora per taluno degli interventi il Concessionario ottenga contributi pubblici, come definito nell'articolo 21 del presente Capitolato, nell'esecuzione dei lavori deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente sulla contrattualistica pubblica sia nazionale che locale.

8. Con riferimento agli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del Capitolato amministrativo, qualora l'esecuzione degli stessi determinasse un disequilibrio del PEF, rilevante ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del Capitolato amministrativo, il Concessionario ha facoltà di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio e revisione del PEF.

9. Tutti gli interventi obbligatori ed offerti in sede di gara dal Concessionario, realizzato nel corso della gestione, si ritengono ammortizzati alla fine del periodo di concessione.

10. Qualora gli interventi migliorativi comportino una variazione della consistenza delle strutture, a conclusione degli stessi essa viene formalizzata con atto dirigenziale, senza necessità di modificare il contratto, con automatica estensione delle clausole contrattuali alla nuova consistenza.

11. Eventuali ulteriori interventi proposti dal Concessionario nel corso della durata del contratto che comportino modifiche del PEF dovranno essere specificatamente autorizzati nel rispetto della procedura prevista per gli interventi di cui alla lettera b) comma 1.

12. E' fatto espresso divieto al Concessionario di modificare l'impianto sportivo in concessione, o parti dello stesso, nonché realizzare nuove strutture ove manchi la preventiva autorizzazione scritta del Comune. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria, salvo che il Comune non ritenga che le opere realizzate risultino autorizzabili e funzionali ad un miglior svolgimento dell'attività sportiva, ratificandone conseguentemente la realizzazione.

13. Il Comune, in ragione della gravità dell'atto, in presenza di ripetute esecuzioni di interventi non autorizzati o di mancata o ritardata realizzazione di lavori obbligatori applicherà quanto previsto dall'articolo 31 "Penali" del Capitolato amministrativo fino all'eventuale risoluzione di diritto della concessione, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 18 MANUTENZIONE AREE VERDI

1. Spettano al Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi e delle alberature presenti nel centro sportivo, come previsto nella Relazione tecnico-illustrativa, Allegato A.

2. In presenza di alberature nell'impianto sportivo il Concessionario deve incaricare un esperto per la predisposizione di una perizia sulle piante presenti, a cadenza almeno triennale, che evidenzia gli interventi arboricolturali necessari (potature, consolidamenti, abbattimenti, ecc.). Le perizie andranno trasmesse all'Ufficio Eventi, Cultura e Sport e all'Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento.

3. Qualora dalla perizia si rilevi la necessità di abbattimento di alberature presenti presso l'impianto, vi provvede il Comune di Trento.

4. Nelle attività di manutenzione delle aree verdi, il Concessionario si impegna ad effettuare esclusivamente interventi ecocompatibili, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico e nel rispetto dei vincoli normativi vigenti.

ARTICOLO 19 DOCUMENTAZIONE

1. Il Concessionario deve trasmettere al Comune, entro i termini stabiliti dallo stesso, oltre a quelli di seguito elencati, tutti i dati, le informazioni ed i documenti che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della verifica e valutazione dell'attività svolta in relazione all'interesse pubblico perseguito ed ai fini dell'Amministrazione.

2. Nello specifico il Concessionario deve inviare la seguente documentazione entro i termini indicati:

- dopo la stipula del contratto o l'avvio nelle more:

- in caso di ricorso al subappalto, come dichiarato in sede di offerta, la documentazione di cui all'articolo 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.;

- entro 3 (tre) mesi dalla data di inizio della concessione:
 - copia regolamento d'uso;
 - la Carta della qualità del servizio;
 - entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., degli importi delle singole tariffe applicate per l'anno in corso sulla base di quelle stabilite dal Comune e dei prezzi stabiliti per l'insegnamento della disciplina sportiva e per le attività accessorie con le relative agevolazioni;
 - entro il 30 giugno di ogni anno:
 - il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente che indichi tutte le entrate percepite e tutte le spese sostenute documentabili; il Concessionario deve conservare tutta la documentazione che attesti spese ed entrate riportate nel bilancio; nello stato patrimoniale devono essere indicati, per ciascun investimento realizzato, nell'attivo gli importi capitalizzati e nel passivo i corrispondenti distinti fondi di ammortamento;
 - la quietanza di pagamento del premio assicurativo per l'anno in corso nonché le eventuali variazioni alla polizza assicurativa;
 - entro il 30 settembre di ogni anno:
 - il calendario annuale di apertura dell'impianto sulle singole annualità di gestione con indicazione delle giornate di chiusura e degli orari di apertura al pubblico;
 - il calendario delle attività programmate nell'anno sportivo nel rispetto dell'offerta in sede di gara, nel quale il Concessionario deve includere anche le eventuali attività che il Comune intendesse organizzare e che sono comunicate secondo le modalità definite dal Comune stesso;
 - la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia);
 - la dichiarazione del tecnico competente, nominato dal Concessionario, attestante la completa ottemperanza alle norme di sicurezza e le relative certificazioni aggiornate in copia; trasmettendo anche le attestazioni di verifica effettuate ai sensi dell'articolo 4 del presente Capitolato;
 - la relazione delle attività svolte nell'anno sportivo appena concluso, a rendicontazione di quanto offerto in sede di gara, secondo i contenuti della scheda predisposta dal Comune, con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio in coerenza con l'offerta contrattuale tra cui: l'utilizzo delle strutture da parte degli utenti, le attività e manifestazioni svolte, l'elenco dei dipendenti, incaricati e volontari comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, le manutenzioni ordinarie, programmate e straordinarie effettuate, elenco degli eventuali reclami/segnalazioni di disservizio pervenuti, i risultati delle eventuali (ovvero obbligatorie se offerte in sede di gara) indagini di rilevazione di qualità del servizio svolte;
 - in presenza di dipendenti o soci lavoratori: la certificazione rilasciata dai soggetti competenti che attesti l'applicazione di condizioni economiche non inferiori a quelle del C.C.N.L. e degli accordi territoriali applicabili nei pagamenti delle retribuzioni ai propri dipendenti e/o soci lavoratori nonché il rispetto di tutte le ulteriori condizioni previste.
- 3.** Il Concessionario si impegna a trasmettere in qualsiasi periodo dell'anno ogni documento attestante le variazioni di cui ai punti precedenti e relative alla disciplina degli obblighi contrattuali.
- 4.** Il Concessionario inoltre è tenuto a trasmettere al Comune, se richiesta, la documentazione attestante le verifiche effettuate su tutte le attrezzature sportive oggetto di revisione e controlli periodici secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20 SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

- 1.** Il Concessionario può esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa presso gli spazi interni dell'impianto sportivo per le proprie sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo, purché in regola con tutte le autorizzazioni di legge e gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge e dai regolamenti per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto sportivo. La pubblicità può essere presente anche all'esterno dell'impianto sportivo nel rispetto di tutte le disposizioni regolamentari e di legge vigenti. Compete al gestore il pagamento delle imposte sulle affissioni come definito dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
- 2.** I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi). Il Concessionario assume l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal Consiglio comunale con l'Ordine del Giorno 09.05.2012 n. 55, con il quale il Comune si è impegnato a non sostenere finanziariamente o con patrocini eventi e/o manifestazioni e/o società di qualsiasi natura che pubblicizzino il gioco con apparecchi con vincita di denaro, o le realtà con cui si effettua, ed a non locare spazi di proprietà comunale per l'utilizzo di tali giochi.
- 3.** Al Comune devono essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare in forma gratuita le proprie manifestazioni o iniziative.

ARTICOLO 21 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

- 1.** E' facoltà del Concessionario richiedere l'assegnazione e l'erogazione di contributi pubblici, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti degli enti che li prevedono, per il cofinanziamento degli investimenti previsti all'articolo 18 "Manutenzione e assetto dell'impianto sportivo" del presente Capitolato tecnico e per la realizzazione di eventuali nuovi investimenti.
- 2.** Il Concessionario, ottenuta l'assegnazione del contributo, deve comunicare alla stazione appaltante il relativo importo, anche al fine dell'eventuale riequilibrio del PEF di cui al comma 1, punto 9, dell'articolo 29 del Capitolato amministrativo.
- 3.** Con riferimento agli **ulteriori investimenti** previsti nella Relazione tecnico illustrativa – Allegato A al Capitolato amministrativo - il Concessionario, al ricorrere dei relativi presupposti, si impegna e vincola a presentare apposita domanda al fine di accedere al contributo provinciale previsto dall'articolo 33 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4.

ARTICOLO 22 OBBLIGO DI OSPITALITÀ AI CAVALLI DEL GESTORE USCENTE

- 1.** Qualora il gestore uscente ne ravvisi la necessità e ne faccia espressa richiesta, il Concessionario ha l'obbligo di offrire ospitalità dei cavalli di proprietà del gestore uscente presenti in struttura, indicativamente in numero compreso tra le 15 e le 20 unità, per un periodo massimo di sei mesi dall'inizio della nuova gestione con diritto al rimborso delle sole spese di mantenimento dei medesimi senza applicazione degli importi richiesti agli utenti quale corrispettivo per il servizio di pensionamento dei cavalli.

ARTICOLO 23 RESTITUZIONE

- 1.** Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione o revoca della stessa l'impianto sportivo deve essere restituito al Comune nelle condizioni in cui è stato ricevuto così come indicato nel verbale di consegna di cui all'articolo 6 del Capitolato amministrativo salvo il normale

deterioramento dovuto al corretto uso e alla vetustà e con tutte le migliorie eventualmente eseguite.

2. Alla scadenza deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di restituzione dell'impianto sportivo, al fine della ricognizione dello stato di consistenza e di esistenza dell'impianto, nel quale devono essere evidenziati eventuali danni all'impianto sportivo e dal quale si evinca lo stato di conservazione delle strutture. Eventuali danni devono essere risanati dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni o direttamente dal Comune con risarcimento da parte del Concessionario anche mediante escussione della garanzia definitiva.

3. Il verbale di restituzione, redatto anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, è sottoscritto dal Comune e dal Concessionario e ad esso sono allegate le certificazioni e le autorizzazioni in originale richieste dalla legge relative alla struttura edilizia e agli impianti tecnologici presenti nell'impianto sportivo nonché i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica eventualmente installata o modificata durante la gestione, consegnate dal Concessionario.